

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 GIU. 2001

=====

ADDI' 28 GIU. 2001 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE-ARACRI-CIARAMELLETTI-ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 830

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, inerente il cambio di ubicazione di un oleificio sociale da realizzarsi nel Comune di Scandriglia (RI) - Cooperativa Coltivatori Diretti di Scandriglia - Soc. Coop. a r.l.: "Oleificio Santa Barbara".




OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, inerente il cambio di ubicazione di un oleificio sociale da realizzarsi nel Comune di Scandriglia (RI) – Cooperativa Coltivatori Diretti di Scandriglia – Soc. Coop. a r.l.: "Oleificio Santa Barbara".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO



Che in data 09/09/1998 è stato approvato, a chiusura dei lavori della Conferenza di servizi indetta dal Sindaco del Comune di Scandriglia, il progetto denominato: "Reg. CE 951/97, ex Reg. 866/90 – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – Progetto per la realizzazione di un oleificio sociale - Coop. Coltivatori diretti";

Che detto progetto gode di finanziamenti di cui al Reg. CE 951/97 P.O. Lazio 1994-1999 per un contributo di L. 824.760.619, con termine ultimo per la consegna finale dei lavori il 20/09/01;

Che il medesimo aveva ottenuto gli assensi di rito, come da verbale della Conferenza di servizi svoltasi in Roma il 09/09/98;

Che successivamente la Soc. Coop. Coltivatori Diretti di Scandriglia ha proposto all'Amministrazione Comunale, con nota datata 17/02/01, lo spostamento dell'ubicazione dell'oleificio in zona limitrofa;

Che i proprietari dell'area, con atto sottoscritto, hanno prestato il proprio assenso allo spostamento dell'ubicazione del fabbricato;

Che il Comune di Scandriglia ha conseguentemente chiesto alla Regione Lazio apposita Conferenza di servizi con nota n. 937 del 24/02/01, al fine di acquisire in merito i necessari pareri;

Che, accogliendo tale richiesta, il Presidente della Regione Lazio, con nota n. 18840 del 12/03/01, ha convocato tale Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00;

CONSIDERATO

Che la suddetta Conferenza di servizi, svoltasi in Roma il 27/03/01, si è conclusa positivamente come da verbale allegato;

Che nell'ambito della medesima si è verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma in parola e sono stati acquisiti i seguenti assensi e comunicazioni:

- parere favorevole della Soprintendenza BB.AA. per il Lazio, espresso con nota n. 2260/17 del 01/06/01, con le prescrizioni dettate nella Conferenza di servizi del 09/09/98;
- parere favorevole a condizioni rilasciato in Conferenza di servizi il 27/03/01 dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio;
- parere favorevole della A.S.L. di Rieti, rilasciato con nota prot. 114/DP del 01/04/00 e riconfermato nella Conferenza di servizi del 27/03/01;
- comunicazione rilasciata dalla Provincia di Rieti – Settore VI – Tutela Ambiente e Valorizzazione del Territorio, prot. n. 8569 – Settore VI 2097 del 27/03/01, che attesta: "L'area in esame ricade al di fuori del perimetro della zona sottoposta a vincolo idrogeologico";
- dichiarazione del progettista attestante che l'intervento non è da sottoporre alle procedure di verifica VIA né al procedimento di VIA, acquisita dalla Presidenza della Giunta regionale – Ufficio Conferenze di servizi e Accordi di Programma in data 16/05/01 con prot. n. 33673;
- nota del Comando Provinciale VV.FF. di Roma, rilasciata con nota prot. n. 1877/P/VI del 23/03/01, con la quale il Comando evidenzia che il Comune di Scandriglia non ha trasmesso la necessaria documentazione tecnica, per cui non può esprimere pareri finalizzati alla prevenzione incendi;
- nulla osta del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – Area 11 F – rilasciato in Conferenza di servizi il 27/03/01 in ordine agli Usi Civici;

- Parere favorevole con prescrizioni, del Dipartimento regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 4 A - Servizio 3°, rilasciato con nota prot. n. 11006 fasc. 2887 del 14/05/01, in ordine all'art. 13 della L. 64/74 e della D.G.R. n. 2649/99;
- Parere favorevole del Dipartimento regionale Urbanistica e Casa - Area 13 E, rilasciato in Conferenza di servizi il 27/03/01, con le prescrizioni dettate nella Conferenza di servizi del 09/09/98 dalla Soprintendenza BB.AA. per il Lazio;

PRESO ATTO

Che nei termini di cui all'art. 14 della legge 7/8/1990 n. 241, come modificato dall'art. 11 della legge 24/11/2000 n. 340, non sono pervenuti motivati dissensi;

CONSIDERATO

Che l'opera si realizza su un'area destinata a zona agricola nel P.d.F.;

Che l'area medesima, nel PRG adottato con D.C.C. n. 49 del 31/07/97, a seguito delle modifiche introdotte dal CTCR nell'adunanza del 19/10/2000 con voto n. 435/4, è destinata a zona agricola produttiva E/0 con gli indici volumetrici coincidenti con quelli del progetto in parola, approvato in Conferenza di servizi il 09/09/98 e con le destinazioni d'uso previste nell'art. 18 della L.R. 24/98;

Che pertanto si rende necessaria apposita variante urbanistica al P.d.F., come descritta all'art. 2 dell'allegato Accordo di Programma - D.C. Amm.

VISTI

I seguenti elaborati del progetto approvato in Conferenza di servizi il 09/09/98, composto da:

- Tav. 1 - Relazione Tecnica;
- Tav. 3 - Elaborati architettonici;

Elaborati inerenti la variazione dell'ubicazione dell'oleificio., approvati nella Conferenza di servizi del 27/03/01:

- Tav 1a - Relazione Tecnica;
- Tav. 3a - Planimetrie, sezioni territoriali, viste prospettive di valutazione di impatto ambientale;

VISTO

L'allegato schema di Accordo di Programma;

CONSIDERATA

La valenza sociale dell'opera;

RITENUTO

Di concludere l'Accordo di Programma in oggetto;

VISTE

La L. 07/08/90 n. 241 e s.m.i.;

La L. 15/05/97 n. 127;

Il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;


DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma per il cambio di ubicazione di un oleificio sociale da realizzarsi nel Comune di Scandriglia (RI).

Ai sensi dell'art.17, c.32 della L. 15/05/1997 N. 127 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



- 3 LUG. 2001

ALLEG. alla DELIB. N. 830
DEL 28 GIU. 2001



ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 inerente il cambio di ubicazione di un oleificio sociale da realizzarsi nel Comune di Scandriglia (RI) – Cooperativa Coltivatori Diretti di Scandriglia – Soc. Coop. a r.l.: “Oleificio Santa Barbara”.

PREMESSO

Che in data 09/09/1998 è stato approvato, a chiusura dei lavori della Conferenza di servizi indetta dal Sindaco del Comune di Scandriglia, il progetto denominato: “Reg. CE 951/97, ex Reg. 866/90 – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – Progetto per la realizzazione di un oleificio sociale - Coop. Coltivatori diretti”;

Che detto progetto gode di finanziamenti di cui al Reg. CE 951/97 P.O. Lazio 1994-1999 per un contributo di L. 824.760.619, con termine ultimo per la consegna finale dei lavori il 20/09/01;

Che il medesimo aveva ottenuto gli assensi di rito, come da verbale della Conferenza di servizi svoltasi in Roma il 09/09/98;

Che successivamente la Soc. Coop. Coltivatori Diretti di Scandriglia ha proposto all'Amministrazione Comunale, con nota datata 17/02/01, lo spostamento dell'ubicazione dell'oleificio in zona limitrofa;

Che il Comune di Scandriglia ha conseguentemente chiesto alla Regione Lazio apposita Conferenza di servizi con nota n. 937 del 24/02/01, al fine di acquisire in merito i necessari pareri;

Che accogliendo tale richiesta, il Presidente della Regione Lazio, con nota n. 18840 del 12/03/01, ha convocato tale Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00;

Che nel corso della seduta del 27/03/01 venivano acquisiti:

- parere favorevole della Soprintendenza BB.AA. per il Lazio, espresso con nota n. 2260/17 del 01/06/01, con le prescrizioni dettate nella Conferenza di servizi del 09/09/98;
- parere favorevole a condizioni rilasciato in Conferenza di servizi il 27/03/01 dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio;
- parere favorevole della A.S.L. di Rieti, rilasciato con nota prot. 114/DP del 01/04/00 e riconfermato nella Conferenza di servizi del 27/03/01;
- comunicazione rilasciata dalla Provincia di Rieti – Settore VI – Tutela Ambiente e Valorizzazione del Territorio, prot. n. 8569 – Settore VI 2097 del 27/03/01, che attesta: “L'area in esame ricade al di fuori del perimetro della zona sottoposta a vincolo idrogeologico”;
- dichiarazione del progettista attestante che l'intervento non è da sottoporre alle procedure di verifica VIA ne' al procedimento di VIA, acquisita dalla Presidenza della Giunta regionale – Ufficio Conferenze di servizi e Accordi di Programma in data 16/05/01 con prot. n. 33673;
- nota del Comando Provinciale VV.FF. di Roma, rilasciata con nota prot. n. 1877/P/VI del 23/03/01, con la quale il Comando evidenzia che il Comune di Scandriglia non ha trasmesso la necessaria documentazione tecnica, per cui non può esprimere pareri finalizzati alla prevenzione incendi;
- nulla osta del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – Area 11 F – rilasciato in Conferenza di servizi il 27/03/01 in ordine agli Usi Civici;



- Parere favorevole con prescrizioni, del Dipartimento regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 4 A – Servizio 3°, rilasciato con nota prot. n. 11006 fasc. 2887 del 14/05/01, in ordine all'art. 13 della L. 64/74 e della D.G.R. n. 2649/99;
- Parere favorevole del Dipartimento regionale Urbanistica e Casa – Area 13 E, rilasciato in Conferenza di servizi il 27/03/01, con le prescrizioni dettate nella Conferenza di servizi del 09/09/98 dalla Soprintendenza BB.AA. per il Lazio;

...ini di cui all'art. 14 della legge 7/8/1990 n. 241, come modificato dall'art. 11



ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 inerente il cambio di ubicazione di un oleificio sociale da realizzarsi nel Comune di Scandriglia (RI) – Cooperativa Coltivatori Diretti di Scandriglia – Soc. Coop. a r.l.: “Oleificio Santa Barbara”.

PREMESSO

Che in data 09/09/1998 è stato approvato, a chiusura dei lavori della Conferenza di servizi indetta dal Sindaco del Comune di Scandriglia, il progetto denominato: “Reg. CE 951/97, ex Reg. 866/90 – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – Progetto per la realizzazione di un oleificio sociale - Coop. Coltivatori diretti”;

Che detto progetto gode di finanziamenti di cui al Reg. CE 951/97 P.O. Lazio 1994-1999 per un contributo di L. 824.760.619, con termine ultimo per la consegna finale dei lavori il 20/09/01;

Che il medesimo aveva ottenuto gli assensi di rito, come da verbale della Conferenza di servizi svoltasi in Roma il 09/09/98;

Che successivamente la Soc. Coop. Coltivatori Diretti di Scandriglia ha proposto all’Amministrazione Comunale, con nota datata 17/02/01, lo spostamento dell’ubicazione dell’oleificio in zona limitrofa;

Che il Comune di Scandriglia ha conseguentemente chiesto alla Regione Lazio apposita Conferenza di servizi con nota n. 937 del 24/02/01, al fine di acquisire in merito i necessari pareri;

Che accogliendo tale richiesta, il Presidente della Regione Lazio, con nota n. 18840 del 12/03/01, ha convocato tale Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00;

Che nel corso della seduta del 27/03/01 venivano acquisiti:

- parere favorevole della Soprintendenza BB.AA. per il Lazio, espresso con nota n. 2260/17 del 01/06/01, con le prescrizioni dettate nella Conferenza di servizi del 09/09/98;
- parere favorevole a condizioni rilasciato in Conferenza di servizi il 27/03/01 dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio;
- parere favorevole della A.S.L. di Rieti, rilasciato con nota prot. 114/DP del 01/04/00 e riconfermato nella Conferenza di servizi del 27/03/01;
- comunicazione rilasciata dalla Provincia di Rieti – Settore VI – Tutela Ambiente e Valorizzazione del Territorio, prot. n. 8569 – Settore VI 2097 del 27/03/01, che attesta: “L’area in esame ricade al di fuori del perimetro della zona sottoposta a vincolo idrogeologico”;
- dichiarazione del progettista attestante che l’intervento non è da sottoporre alle procedure di verifica VIA né al procedimento di VIA, acquisita dalla Presidenza della Giunta regionale – Ufficio Conferenze di servizi e Accordi di Programma in data 16/05/01 con prot. n. 33673;
- nota del Comando Provinciale VV.FF. di Roma, rilasciata con nota prot. n. 1877/P/VI del 23/03/01, con la quale il Comando evidenzia che il Comune di Scandriglia non ha trasmesso la necessaria documentazione tecnica, per cui non può esprimere pareri finalizzati alla prevenzione incendi;
- nulla osta del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – Area 11 F – rilasciato in Conferenza di servizi il 27/03/01 in ordine agli Usi Civici;



- Parere favorevole con prescrizioni, del Dipartimento regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 4 A – Servizio 3°, rilasciato con nota prot. n. 11006 fasc. 2887 del 14/05/01, in ordine all'art. 13 della L. 64/74 e della D.G.R. n. 2649/99;
- Parere favorevole del Dipartimento regionale Urbanistica e Casa – Area 13 E, rilasciato in Conferenza di servizi il 27/03/01, con le prescrizioni dettate nella Conferenza di servizi del 09/09/98 dalla Soprintendenza BB.AA. per il Lazio;

Che nei termini di cui all'art. 14 della legge 7/8/1990 n. 241, come modificato dall'art. 11 della legge 24/11/2000 n. 340, non sono pervenuti motivati dissensi;

Che, essendosi concluso positivamente il procedimento propedeutico all'Accordo di Programma, nulla osta alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo per la realizzazione dell'intervento in discussione;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente Accordo, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente Francesco Storace, ed il Comune di Scandriglia, rappresentata dal Sindaco Domenico Sacchi, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 è approvato l'intervento inerente il cambio di ubicazione di un oleificio sociale da realizzarsi nel Comune di Scandriglia (RI) – Cooperativa Coltivatori Diretti di Scandriglia – Soc. Coop. a r.l.: “Oleificio Santa Barbara” quale risulta dai seguenti elaborati progettuali approvati nella Conferenza di servizi del 09/09/98:

- Tav. 1 - Relazione Tecnica;
- Tav.3 – Elaborati architettonici, nonché degli elaborati inerenti la variazione dell'ubicazione dell'oleificio, approvati nella Conferenza di servizi del 27/03/01;
- Tav 1a – Relazione Tecnica;
- Tav. 3a – Planimetrie, sezioni territoriali, viste prospettiche di valutazione di impatto ambientale;


ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 è approvata la seguente variante al vigente P.d.F.; l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento (oleificio sociale) varia dall'attuale destinazione del vigente P.d.F. zona rurale “V3/a” a zona agricola produttiva “E/0”, con gli indici volumetrici coincidenti con quelli del progetto in parola, approvato in Conferenza di servizi il 9/9/98 e con le destinazioni d'uso previste nell'art. 18 della L.R. 24/98, così come già recepito nel voto del C.T.C.R. n. 435/4 del 19/10/2000 relativo al P.R.G. del Comune di Scandriglia, adottato con D.C.C. n. 49 del 31/7/1997.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle seguenti prescrizioni dettate dagli enti competenti:


- Le opere dovranno essere posizionate secondo gli schemi progettuali presentati;



- Gli sbancamenti ed i movimenti di terra dovranno essere ridotti al necessario evitando ricarichi non protetti e di altro spessore prevedendo in ogni caso l'asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti sottoposti a rimodellamento e che dovranno essere successivamente reimpiegati per la naturalizzazione dell'intervento;
- Dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque prevedendo la riattivazione delle stesse in caso di intercettamento nel corso dei lavori, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori;
- Le aree dovranno essere dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque opportunamente dimensionati secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche del luogo;
- I fianchi degli scavi con profondità superiori ai 1,5 metri dovranno essere sostenuti da apposite sbatacchiature;
- Le fondazioni dei fabbricati da realizzare dovranno essere incastrate su un unico litotipo e dovranno raggiungere i termini integri dei terreni presenti sorpassando la coltre superficiale alterata con fondazioni i cui elementi dovranno essere comunque collegati fra loro;
- La realizzazione delle opere previste dovrà essere preceduta da una attenta analisi geologica e geotecnica con la realizzazione di indagini geognostiche sia per una corretta scelta del tipo e della profondità delle fondazioni, sia per la verifica diretta della presenza della falda idrica e per la valutazione dell'interferenza con le opere in progetto;
- La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
- Qualora durante i lavori dovessero essere rinvenuti materiali antichi questi dovranno essere sospesi e dovrà essere data immediata comunicazione alla S.A.L. che, secondo la normativa vigente si riserva di chiedere le necessarie varianti al progetto originario;
- La copertura dovrà essere eseguita con tegole curve (coppi);
- Gli infissi dovranno essere verniciati con colore marrone scuro;
- La pavimentazione esterna dovrà essere eseguita con brecciolino (frammenti di cava) allettati con malta a vista;
- Dovrà essere eseguita schermatura perimetrale dell'edificio con alberature tipiche della zona;
- Qualora durante i lavori dovessero essere rinvenuti materiali antichi, questi dovranno essere sospesi e dovrà esserne data immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio;
- Come evidenziato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti con nota prot. n. 1877/P/V datata 23/03/01, qualora le attività fossero ricomprese tra quelle elencate nel D.M. 16/02/82, punti 87, 88, 91, l'Amministrazione comunale dovrà trasmettere idonea documentazione al citato Comando Provinciale, finalizzata a dimostrare il rispetto delle normative, secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98.

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con atto formale dal Presidente della Regione Lazio e pubblicato sul B.U.R.L.



La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo in oggetto - e gli eventuali interventi sostitutivi - sarà svolta da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione - o suo delegato - che lo costituirà con atto formale, composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Per la Regione Lazio:
Il Presidente Francesco Storace

Per il Comune di Scandriglia:
Il Sindaco Domenico Scacchi

Roma,

